

**Proposta di legge**  
**Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017**

**Relazione illustrativa**

**Art. 1:** Al fine di garantire la continuità territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale è necessario che la Regione concorra finanziariamente al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione, nell'aeroporto di Marina di Campo, di collegamenti aerei regolari, continuativi ed adeguati al flusso di passeggeri, tramite l'erogazione di contributi straordinari da destinare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti, a seguito della sottoscrizione di specifico accordo. Tale accordo sarà sottoscritto nel 2017 e in esso – in coerenza con quello attualmente vigente in attuazione dell'art. 43 della l.r. 77/2012 – verrà disciplinata la corresponsione di un acconto pari a circa l'80% dell'importo annualmente previsto a titolo di contributo straordinario, con il pagamento del saldo a rendicontazione delle spese sostenute per l'effettuazione dei collegamenti aerei, per una somma pari a 350.000,00 euro.

**Art. 2:** I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche certificati bianchi, sono istituiti dai decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (d.m. 20/7/04 elettricità, d.m. 20/7/04 gas) come successivamente modificati ed integrati con i d.m. 21/12/07 e d.m. 28 dicembre 2012 determinante, quest'ultimo, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica per il quadriennio 2013-2016.

I TEE sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7 del d.m. 28 dicembre 2012 (distributori di energia elettrica e gas e società controllate dai distributori medesimi; società operanti nel settore dei servizi energetici – ESCO -; soggetti che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli enti pubblici. La norma, prendendo atto che i corrispettivi derivanti dalla vendita dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ottenuti a seguito di efficientamento energetico dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale costituiscono entrate straordinarie, prevede che tali entrate eventuali siano destinate all'attuazione di interventi per la mobilità sostenibile, definiti dalla Giunta regionale in attuazione del relativo strumento di programmazione settoriale (PRIIM).

**Art. 3:** Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello, in continuità con quanto già previsto dal vigente articolo 44 della l.r. 77/2012, la Regione promuove la stipula con le altre amministrazioni interessate di accordi al fine di coordinare in modo efficace gli interventi e concorre alle spese relative alla gestione della Laguna fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

**Art. 4:** L'invaso di Bilancino, di cui alla l.r. 14/2014 e di proprietà della Regione Toscana, rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce:

- a) l'approvvigionamento idrico-potabile dell'area geografica di Firenze, Prato e Pistoia e di parte del Valdarno;
- b) la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, mediante un effetto di laminazione delle acque dell'affluente Sieve, pari a 15 milioni di metri cubi di capacità aggiuntiva di invaso;
- c) il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno, mediante l'integrazione delle portate estive dello stesso.

Nella elaborazione dell'accordo per la gestione dell'invaso di Bilancino, connotata da un insieme di funzioni che coesistono e gravano sul medesimo bene, è stata ritenuta meritevole di considerazione una analisi dei costi di gestione parametrata sulla scorta delle attività richieste ai soggetti

direttamente coinvolti nella gestione stessa e cioè il gestore del servizio idrico integrato per la funzione di gestione della risorsa idrica ed il Comune di Barberino di Mugello per la funzione turistico /ambientale. Tale analisi ha dato origine a due distinte partizioni: la tabella 1, per i costi annuali di funzionamento e la tabella 2, per i costi di investimento. Si è arrivati quindi alla stima di costi, convenzionalmente descritti come “costi anno zero”, da sostenere per riportare l’invaso in condizioni di efficienza al momento della acquisizione della proprietà dell’invaso da parte della Regione. I costi anno zero relativi alle strutture dell’invaso propriamente dette ammontano a euro 260.000,00, in tale importo sono comprese le seguenti voci: manutenzione straordinaria apparecchiature, manutenzione straordinaria infrastrutture diga, interventi di manutenzione straordinaria per sistemazione idraulica delle spalle dx diga.

Analogamente, per la parte delle aree adiacenti l’invaso, la medesima manutenzione straordinaria ha evidenziato la necessità di euro 370.000,00. In tale importo sono ricomprese le seguenti voci: manutenzione alberature e archi in legno, verifica passerelle, manutenzione straordinaria viabilità bianca (circa km 10), piste asfaltate (km 5), sostituzione periodica delle marmette.

La sommatoria di tali costi ammonta pertanto ad euro 630.000,00. Tali costi sono stati divisi in parti uguali tra il gestore S.i.i. e la Regione per un importo complessivo a carico di ciascuno pari ad euro 315.000,00 nel triennio, da suddividere in parti uguali nei tre anni. La norma in questione prevede quindi l’assunzione di un onere di natura straordinaria e con carattere una tantum, pari a complessivi euro 315.000,00 (tetto massimo di spesa), da erogare nell’arco del triennio 2017-2019 per riportare l’invaso ad una condizione ottimale per la sua gestione. L’erogazione della somma è comunque subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 4 della citata l.r. 14/2014, che ne definisce anche le modalità. E’ autorizzata allo scopo la spesa massima di euro 105.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

**Art. 5:** si ritiene opportuno finanziare l’osservatorio del paesaggio istituito dall’articolo 59, comma 3, della l.r. 65/2014 sul governo del territorio, per il perseguimento delle finalità per le quali è stato istituito e per dare diffusione alle attività legate al piano paesaggistico regionale, anche in rapporto all’Osservatorio nazionale nel quale la Regione è rappresentante per le Regioni. L’importo massimo autorizzato per ciascuna delle annualità 2017-2019 è stato stimato in euro 50.000,00 per l’anno 2017, euro 40.000,00 per l’anno 2018 ed euro 34.000,00 per il 2019.

**Art. 6:** Per motivi igienico-sanitari il cimitero di Castagneto Carducci è stato chiuso a seguito dell’evento calamitoso del 5 marzo 2015. Il Comune è stato interessato da un forte vento che ha provocato danni alle alberature e al tetto del cimitero monumentale. La Provincia di Livorno è stata ricompresa nel DPGR 41/2015 che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per detto evento ma non nella DCM del 29/04/2015 che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Pertanto gli interventi di somma urgenza e ripristino eseguiti da detto comune non sono stati ricompresi nel piano degli interventi approvato dal Commissario delegato nominato a seguito di tale stato di emergenza nazionale.

**Art. 7:** Il Consiglio regionale, con l’ordine del giorno n. 628 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 settembre 2016 collegato alla legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016” relative alla seconda variazione al bilancio 2016), ha impegnato la Giunta regionale allo “stanziamento di un contributo di solidarietà puntuale e biennale in favore del brigadiere Giuseppe Giangrande e del signor Gianmichele Gangale”. Il brigadiere Giuseppe Giangrande e il signor Gianmichele Gangale, residenti in Toscana, sono entrambe vittime di atti di criminalità a seguito dei quali hanno riportato lesioni personali gravissime: è necessario e opportuno intervenire a titolo di solidarietà per sovvenire alle gravi esigenze materiali delle vittime che hanno riportato anche la totale incapacità lavorativa.

**Art. 8:** il rilascio di garanzie integrative alle banche per agevolare la concessione di mutui

immobiliari a valere sul “Fondo di garanzia integrativa” di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 45/2013 è risultato uno strumento determinante consentendo a numerose famiglie di evitare la perdita dell’abitazione dimostrando così anche l’alta valenza sociale dell’intervento. (garanzie integrative rilasciate n. 85 per €. 1.732.450,00 che hanno consentito la erogazione di mutui immobiliari per complessivi €. 7.002.800,00). Considerando che il 30 settembre 2016 è scaduto il termine per il rilascio di garanzie a valere su detto fondo, che ad oggi su detto fondo non sono state imputate perdite, che l’impiego del fondo è risultato avere indubbi riflessi sociali, con il presente articolo si ritiene di prorogarne l’operatività fino al 31 dicembre 2019. Tale previsione normativa non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l’intervento rimane finanziato nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 8 della citata l.r. 45/2013 ed erogate dalla Regione alla Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura ONLUS per l’istituzione del citato Fondo nell’anno 2014 (euro 1.500.000,00).

**Art. 9:** L’articolo prevede che l’ammissione ad esami di competenza regionale per l’abilitazione all’esercizio di professioni e di attività economiche venga subordinata al pagamento di un contributo alle spese di organizzazione, determinato nell’importo massimo di euro 100,00. Viene previsto altresì che l’entità del contributo sia stabilita nell’avviso pubblico di indizione degli esami, sulla base dei costi presunti da sostenere e che non la stessa non è soggetta a rimborso.

**Art. 10:** La norma è finalizzata a sostenere l’attività di progettazione, tramite la destinazione di una quota – da definirsi con deliberazione della Giunta regionale – delle risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale per gli investimenti nei vari ambiti settoriali. I progetti da finanziare sono da individuare con le modalità previste dalle diverse norme settoriali e devono essere coerenti con le finalità della programmazione regionale. La norma prevede che con deliberazione della giunta si individui un plafond massimo di risorse, derivanti da entrate di natura corrente, tra quelle annualmente stanziare per gli investimenti, da destinare al finanziamento della progettazione allo scopo di assicurare una correlazione tra le progettazioni finanziate e la complessiva capacità di finanziamento degli investimenti da parte della Regione. Tale previsione normativa non comporta comunque nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto è destinata ad operare nell’ambito delle risorse annualmente stanziare sul bilancio regionale per gli investimenti.

**Art. 11:** La disposizione fa seguito alla riorganizzazione dei comitati etici per la sperimentazione clinica attuata con la deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 3 giugno 2013, sulla base di quanto previsto nell’articolo 12, comma 10 del d.l. 13 settembre 2012, n.158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute), il c.d. decreto Balduzzi. La sostituzione dei tredici comitati etici aziendali (le aziende unità sanitarie locali 5, 7, 11, l’ISPO e la fondazione Monasterio si avvalevano del comitato etico dell’azienda ospedaliero-universitaria di riferimento) con un unico comitato, rende necessario, infatti, un rafforzamento della struttura di vertice del comitato stesso. In questo senso vanno letti la disposizione contenuta nel punto 3 dell’allegato A della citata delibera che prevede la costituzione dell’ufficio di presidenza del comitato etico. (cfr il punto 3 dell’allegato A) e soprattutto l’articolo 25 (che introduce il nuovo art. 99 ter della l.r. 40/2005) della proposta di legge sul riordino delle attività del governo clinico prevista dall’articolo 92 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, attualmente all’esame del Consiglio regionale, che istituisce un nucleo di supporto tecnico scientifico con il compito di coordinare e monitorare tutti gli interventi (compresi quelli formativi) in materia di bioetica e sperimentazione clinica (cfr art. 99, ter, comma 1, lett a, c, d) e di svolgere le funzioni di segreteria sia della commissione regionale di bioetica, che dell’ufficio di presidenza del comitato etico regionale per la sperimentazione clinica.

**Art. 12:** si dispone l’entrata in vigore anticipata della legge per consentire l’immediata operatività degli interventi con l’adozione degli atti amministrativi conseguenti, nonché per la immediata vigenza delle norme legislative sostanziali.